

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 975 DEL 30 AGO. 2016

**Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CON LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI
PSICOANALISI DELLA RELAZIONE - SIPRe - ROMA**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la determina del Direttore AV3 n. 920 del 03/08/2015 ad oggetto: "Insediamento del dott. Alessandro Maccioni quale Direttore dell'Area Vasta 3".

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1-di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Scuola di Specializzazione in psicoterapia della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione - SIPRe di Roma di stipulare una convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi;

2- di procedere alla stipula, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196, di una convenzione con la Scuola di Specializzazione in psicoterapia della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione SIPRe di Roma secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3- di dare atto che detta convenzione regola lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;

4. di dare inoltre atto che la convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione delle parti ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi nei termini espressamente individuati nella clausola contrattuale di riferimento;

5. di dare altresì atto che il presente atto non comporta alcuna spesa;

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art.1 della L.R. n.36/2013.;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
(Dr. Alessandro Maccioni)

Per il parere infrascritto:

UOC CONTROLLO DI GESTIONE E UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Formazione attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 3.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
(Piero Cuginelli) -

Il Dirigente U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Eusebi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Servizio Formazione)

Normativa ed atti di riferimento:

- Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 "Ordinamento della professione di psicologo";
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento";
- Delega Direttore Generale ASUR protocollo n. 17604 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011

Motivazione:

Il legale rappresentante della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione di Roma, con nota del 20/07 u.s., ha chiesto di attivare una convenzione al fine di consentire agli allievi iscritti alla Scuola lo svolgimento di tirocini formativi presso le strutture di questa Area Vasta con nota .

Al riguardo si evidenzia che la Scuola è riconosciuta con D.M. del MURST del 29/01/2001 G.U. n. 41 e successivo D.M. del 19/07/2010 – G.U. n. 185, ai sensi del Regolamento adottato con decreto dell'11/12/'98 n. 509 ed opera nel settore della formazione professionale delle principali psicoterapie ad indirizzo "Psicoanalisi della Relazione", attraverso una metodologia teorico pratica, l'analisi di casi clinici e stimolando la ricerca in tale ambito.

L'art. 18 del legge 196/1997 prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, vengano attivati tirocini pratici e stages.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Area Vasta, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile, per i rischi di infortuni e di invalidità sono a carico degli allievi tirocinanti.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno stipulare la convenzione allegata alla presente determina, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da valere per lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011.

La convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione delle parti ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi nei termini espressamente individuati nella clausola contrattuale di riferimento.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si propone al Direttore di Area Vasta:

1. di stipulare la convenzione quadro, allegata alla presente determina di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo della Psicoanalisi della Relazione

SIPRe - di Roma, per lo svolgimento di tirocini formativi;

2. di dare atto che detta convenzione regola lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;

3. di dare inoltre atto che la convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione delle parti ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi nei termini espressamente individuati nella clausola contrattuale di riferimento;

4. di dare altresì atto che il presente atto non comporta alcuna spesa;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art.1 della L.R. n.36/2013.;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7. di trasmetterne, altresì, copia al Servizio Formazione per il seguito di competenza.

U.O.C Servizio Formazione AV3


Il Dirigente

(Dott.ssa Roberta Micucci)



Il responsabile del procedimento

Dott. Anna Menghi



- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE "SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DINAMICA BREVE" E L'ASUR MARCHE - AREA VASTA 3 MACERATA

TRA

La "Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione" SIPRe, riconosciuta con D.M. del MURST 29/01/2001 G.U. n. 41 del 10/2/2011 con sede in Via Appia Nuova, 96 - 00183 ROMA, nella persona del suo legale rappresentante Massimo Fontana

E

L'ASUR Marche Area Vasta 3 Macerata, con sede legale in Ancona Via Caduti del Lavoro, 40 C.F. e P.I. 02175860424 e sede Amministrativa in Via Belvedere Raffaello Sanzio, 1 Macerata, rappresentato dal Dr. Alessandro Maccioni, nato a Cingoli 16/09/1957, domiciliato per la sua carica in Via Belvedere Raffaello Sanzio, 1 Macerata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare del tirocinio pratico finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto 509/98 e per consentire all'allievo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza, l'Asur Marche Area Vasta 3 si impegna ad accogliere gli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo "Psicoanalisi della Relazione" SIPRe di Roma, individuati di volta in volta secondo le disponibilità del momento, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli della presente convenzione.

ART. 2

Le ore di tirocinio pratico, in numero non inferiore a 120 annue, devono essere distribuite allo scopo di garantire la continuità dell'esperienza formativa e le esigenze del Servizio ove viene svolto il tirocinio
L'attività degli allievi della Scuola SIPRe di Roma non necessita di pratica secondo un modello psicoanalitico, pertanto verranno inseriti nella realtà organizzativa della struttura secondo le esigenze della stessa, siano professionali che didattiche.

ART. 3

Prima dell'inizio del tirocinio gli allievi saranno coperti da apposita polizza assicurativa contro qualsiasi infortunio e per danni a terzi durante tutte le attività del tirocinio, (Art. 18 Legge 196/97 - D.M. 25/3/98, n. 142 - D.M. 22/1/01) della cui polizza si produrrà copia alla struttura ospitante.

Detta polizza coprirà l'intero periodo di frequenza e/o le ore di attività di tirocinio e prevederà i seguenti massimali Minimi:

| | |
|---|--------------|
| a) per morte | € 36.152,00 |
| b) per responsabilità civile verso terzi | € 129.115,00 |
| c) per malattie professionali e invalidità permanente | € 51.646,00 |

La struttura ospitante non assume alcuna responsabilità nel caso i tirocinanti arrechino danni a se stessi o ad altri. Gli stessi inoltre dovranno indennizzare la struttura ospitante nel caso arrechino danno a cose di proprietà della struttura stessa.

ART. 4

Gli allievi sono inoltre tenuti a firmare le presenze, ad osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale, a mantenere il segreto professionale e le norme di sicurezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti e operatori (Legge 196/03). Sono tenuti inoltre a rispettare quanto previsto in materia di igiene, sicurezza e salute sui posti di lavoro, come da richieste aziendali. La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con il corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

ART. 5

L'ammissione alla frequenza del tirocinio pratico da parte del singolo allievo non comporterà in alcun caso l'insorgere di rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e l'Azienda. Per l'attuazione della presente convenzione non consegnerà all'Asur Marche Area Vasta 3 alcun onere finanziario aggiunto.

ART. 6

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata ed ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicare per iscritto e con 3 mesi di anticipo da una delle due parti.

ART. 7

Al termine del tirocinio, l'Asur Marche Area Vasta 3 rilascerà agli interessati, su certificazione del tutor, un'attestazione comprovante lo svolgimento dell'attività di tirocinio, il periodo di svolgimento e le ore effettuate.

ART. 8

La presente convenzione, ancorché stipulata dall'Area Vasta n. 3, giusta delega dall'Asur Marche – Amministrazione Centrale, conferita con nota prot. n.17604 del 7/8/2009 e con nota n. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; e pertanto ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione Centrale, nonché presso le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

ART. 9

Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle due parti convenute.

Letto, confermato, sottoscritto,

Macerata li

Il Legale Rappresentante
SIPRe Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
ad indirizzo "Psicoanalisi della Relazione" – Roma

Asur Marche - Area Vasta 3 Macerata
IL DIRETTORE

Dott.ssa Adriana Cornacchia
Timbro e Firma: _____

Dr Alessandro Maccioni
Timbro e Firma: _____



REGIONE MARCHE

Numero 975/AV3

Data 30/08/2016

DETERMINA N. 975/AV3 DEL 30/08/2016

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PSICOANALISI DELLA RELAZIONE - SIPRe - ROMA

PUBBLICAZIONE:

dal 30/08/2016 al 13/09/2016

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 30/08/2016
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Scarponi

30/08/2016

Collegio Sindacale: inviata con nota del 30 AGO. 2016

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____